

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
SEZIONE QUARTA**

nella persona del dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3637 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2009 del Tribunale di Verona, posta in decisione all'udienza del 15.12.2011 e vertente

TRA

E. DB. C.

Omissis

-attrice-

IL
S. T.
Omissis

E
CASO.it

A. R.

Omissis

-convenuti-

E CON LA CHIAMATA IN CAUSA DI

EL. DB. C.

Omissis

Conclusioni dell'attrice: "in via principale di merito dichiarare la nullità o l'annullabilità dei mandati datati rispettivamente 25.08.07 e 02.02.08, nonché delle conseguenti cessioni di credito e per l'effetto condannare i convenuti T. e R. al risarcimento dei danni nella misura stabilita equitativamente dal giudice; in via subordinata, accertare e

dichiarare la legittimità della revoca dei mandati sopra indicati effettuata dall'attrice”.

Conclusioni del convenuto T.: “in via principale di merito rigettare le domande attoree di nullità e annullabilità dei contratti di mandato, nonché in via subordinata dichiarare l'invalidità della revoca degli stessi effettuata dall'attrice; in via riconvenzionale, condannare E. DB. C. a corrispondere al convenuto T. il 30% degli importi che a questa saranno riconosciuti a titolo di risarcimento danni per l'incidente stradale del 19.08.07”.

Conclusioni del convenuto R.: “In via principale rigettare la domanda di nullità e annullabilità dei due contratti di mandato in causa, nonché rigettare la domanda dell'attrice volta a dichiarare la validità delle revoca dei mandati stessi; in via riconvenzionale, dichiarata la validità dei due mandati, condannare E. DB. castella a corrispondere al convenuto R. il 30% di tutte le somme che le verranno riconosciute per il ristoro dei danni subiti nel sinistro stradale del 19.08.07; sempre in via riconvenzionale, dichiarare l'illegittimità o invalidità della revoca e per l'effetto condannare E. DB. castella a corrispondere al convenuto R. il 30% di tutte le somme che le verranno riconosciute per il ristoro dei danni subiti nel sinistro stradale del 19.08.07; in via residuale, condannare l'attrice al pagamento della stessa somma a titolo di ingiustificato arricchimento”.

Conclusioni del terzo chiamato in causa: “In via principale di merito respingere ogni domanda proposta nei suoi confronti in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché condannare i chiamanti in causa, ovvero i convenuti T. e R., al risarcimento dei danni da lui subiti ex art. 96 cpc per temerarietà della lite”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato negli artt. 132 e 118 disp. att. cpc., come modificati dalla legge n. 69/2009 (e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e diritto della decisione).

Con atto di citazione notificato il 18/3/09 (che si richiama *per relationem*), E. DB. C. ha convenuto in giudizio S. T. ed A. R., deducendo che: il 19/8/07 era rimasta coinvolta in un sinistro stradale, riportando lesioni gravissime; mentre si trovava ancora ricoverata presso l'Ospedale di Borgo Trento, e precisamente il 25/8/07, aveva sottoscritto un mandato per la gestione del sinistro con procura irrevocabile all'incasso e cessione del 20 % del credito risarcitorio in favore dei convenuti, i quali le si erano presentati in ospedale come "incaricati della gestione del sinistro"; il 16/9/07, quando ancora si trovava ricoverata presso l'Ospedale di Peschiera del Garda, aveva ricevuto una nuova visita dei convenuti, i quali le avevano fatto sottoscrivere, con l'ausilio del fratello (Ei. DB. C.), posto che la sua mano destra era ancora ingessata, una nuova cessione di credito, anticipandole la somma di € 5.000; il 25/11/07, pochi giorni dopo la dimissione dall'Ospedale, aveva ricevuto una nuova visita dei convenuti, i quali le avevano fatto sottoscrivere un nuovo modulo di cessione del credito, anticipandole la somma di € 1.000; il 2/2/08 aveva sottoscritto un nuovo mandato in favore dei convenuti cedendo loro il 30 % del credito risarcitorio; la sottoscrizione di questi negozi erano avvenuta in un contesto di precarie condizioni psico-fisiche e di stato di bisogno dell'attrice; oltre ai documenti su indicati, l'attrice aveva sottoscritto in favore dei convenuti, il 6/3/08, un altro negozio di cessione del 30 % del credito risarcitorio con anticipazione della somma di € 2.000 e l'autorizzazione a versare la somma di € 720 in favore di un CTU

nominato in un procedimento di ATP instaurato nell'interesse dell'attrice stessa dinanzi il Tribunale di Milano.

Sulla base di tali deduzioni l'attrice, affermando di aver subito la condotta dei convenuti a causa delle sue condizioni, ha chiesto in via principale l'accertamento della nullità del negozi sottoscritti per carenza assoluta della volontà negoziale o la dichiarazione di annullamento degli stessi negozi per errore, violenza o dolo, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, mentre in via subordinata ha chiesto l'accertamento del proprio diritto di recedere dal rapporto di mandato.

Con comparsa depositata il 23/6/09 (che si richiama *per relationem*) si è costituito in giudizio S. T. ed ha contestato le domande dell'attrice, affermando la piena validità dei contratti di mandato sottoscritti il 25/8/07 ed il 2/2/08 e deducendo in particolare che i convenuti, in esecuzione del mandato, avevano organizzato più visite medico legali, cui l'attrice aveva partecipato volontariamente (anche assistita anche dal fratello), avevano intrapreso contatti con la compagnia di assicurazione ed avevano curato l'instaurazione di un procedimento di ATP presso il Tribunale di Milano.

Il convenuto ha quindi chiesto il rigetto delle domande dell'attrice e la sua condanna all'esecuzione del contratto di mandato o al pagamento della medesima somma concordata con tale contratto a titolo di risarcimento del danno o di arricchimento senza causa.

Con comparsa depositata il 24/6/09 (che si richiama *per relationem*) si è costituito in giudizio A. R. ed ha formulato le stesse difese dell'altro convenuto, evidenziando che l'attrice aveva ricevuto a titolo di anticipazione del risarcimento la somma complessiva di € 26.150,93 da parte dei convenuti.

A. R., inoltre, previa autorizzazione giudiziale, ha chiamato in causa il fratello dell'attrice, El. DB. C., in quanto sottoscrittore del contratto del 25/8/07 a conferma della volontà dell'attrice stessa, ed

ha esteso nei suoi confronti le conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta.

Con comparsa depositata il 27/10/09 (che si richiama *per relationem*) si è costituito il chiamato in causa e, evidenziando la mancanza di specifiche domande nei suoi confronti e quindi la giustificazione della sua chiamata in causa solo con il proposito di volerne escludere la testimonianza, ha chiesto la condanna di A. R. al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.

Orbene, la domanda di nullità, così come proposta dall'attrice, deve giudicarsi infondata, in quanto tutte le allegazioni contenute nell'atto di citazione non consentono di configurare un'ipotesi di esclusione radicale della volontà negoziale della parte, essendo invece finalizzate a far valere dei vizi di formazione di tale volontà.

Tuttavia, prima di esaminare tali vizi, occorre accertare se siano configurabili motivi di nullità del contratto diversi da quelli fatti valere dall'attrice, ed in particolare i motivi di invalidità sollevati d'ufficio con ordinanza del 18/11/10 ai fini della provocazione del contraddittorio delle parti (riguardanti la previsione della possibilità di utilizzare deleghe sottoscritte dalla mandante per far redigere atti introduttivi di giudizio e della possibilità per i mandatari di nominare avvocati e consulenti in nome dell'attrice a proprio insindacabile giudizio).

In questa prospettiva occorre però chiedersi se, tenuto conto del *thema decidendum* delineato dall'attrice, sia ammissibile questo rilievo officioso di motivi di nullità diversi da quelli fatti valere dalla parte.

La risposta a tale interrogativo è affermativa, in quanto: a) si condivide l'opinione dottrinale, anche se isolata in giurisprudenza (v. Cass. N. 4181/80; per l'orientamento contrario, del tutto prevalente, v. Cass. n. 16621/08), secondo cui la domanda di accertamento della nullità del contratto ha ad oggetto l'accertamento negativo dell'esistenza di un rapporto contrattuale e si identifica solo in base al

petitum (domanda c.d. “autodeterminata”), sicché il giudice può (ed anzi deve ex art. 1421 c.c.) rilevare d’ufficio motivi di nullità del contratto diversi da quelli fatti valere dalla parte); b) si condivide l’orientamento giurisprudenziale più recente (v. Cass. n. 2956/11) che, nel contesto di un contrasto giurisprudenziale di prossima soluzione ad opera delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, afferma la rilevabilità d’ufficio della nullità di un contratto non sono nelle azioni dirette ad ottenere l’esecuzione di quel contratto, ma anche nelle azioni dirette ad ottenerne l’annullamento (come quella esercitata in via subordinata in questa sede), la rescissione e la risoluzione, posto che anche queste ultime azioni presuppongono l’accertamento dell’efficacia del contratto (e quindi l’accertamento dell’inesistenza di cause di nullità dello stesso), con l’ulteriore precisazione che l’azione di annullamento non è sovrapponibile, quanto ai risultati, a quella di nullità (argomento, utilizzato per sostenere che la scelta della parte per la prima dovrebbe escludere il rilievo d’ufficio della seconda), poiché si caratterizza per un regime giuridico radicalmente differente (si pensi solo all’applicabilità dell’art. 1444 c.c.).

Pertanto, si può procedere all’esame del merito della questione sollevata d’ufficio con l’ordinanza del 18/11/10.

I contratti di mandato del 25/8/07 e del 2/2/08 prevedono espressamente che i mandatari, oltre a curare la gestione della pratica con le compagnie di assicurazione, “...utilizzando le deleghe sottoscritte dai mandanti potranno provvedere, sempre attraverso uno dei legali del loro studio, a redigere l’atto introduttivo del giudizio e notificarlo alle controparti”, nonché “...potranno conferire incarichi ad avvocati...scelti a insindacabile decisione” dei mandatari stessi.

Tali contratti quindi attribuiscono ai mandatari la gestione della pratica risarcitoria sia nella fase stragiudiziale sia in quella giudiziale, prevedendo in quest’ultimo caso o la gestione del contenzioso instaurato dall’attrice in nome proprio (ma con un legale dello “studio”

dei mandatari, sulla base di “deleghe” precompilate dall’attrice e di atti redatti dallo “studio” successivamente ed autonomamente) o la gestione del contenzioso instaurato dai mandatari in rappresentanza dell’attrice con legali scelta senza alcuna possibilità di intervento della stessa.

La formulazione letterale della previsione della prima delle due modalità di gestione del contenzioso giudiziale rende inequivoca la volontà della parti di consentire la redazione di atti di citazione in nome dell’attrice, con l’utilizzo di procure alle liti precedentemente sottoscritte dalla parte “in bianco” (ossia prive di riferimenti ad uno specifico contenzioso o ad avvocati indicati nominativamente) e senza contatti diretti tra la parte e l’avvocato successivamente incaricato dallo “studio”.

Una siffatta previsione deve ritenersi palesemente nulla per contrarietà a norme imperative, in quanto è finalizzata a consentire il rilascio di procure alle liti preventive e generiche, da utilizzare in un momento successivo per l’autonoma redazione di atti di citazione da parte di avvocati chiamati ad certificare ex art. 83 comma 3 c.p.c. l’autografia della sottoscrizione delle procure stesse in modo chiaramente abusivo (con la conseguente configurabilità dei rati previsti dagli artt. 485 e 481 c.p.c).

Questa nullità non è esclusa dal fatto che l’instaurazione di procedimenti contenziosi dell’attrice con l’assistenza dei convenuti non sia poi avvenuta con questa modalità, poiché ciò che rileva ai fini dell’accertamento della validità del negozio è la previsione in esso della possibilità di un’attività illecita, a prescindere dal fatto che sia concretamente posta in essere.

Questa nullità, inoltre, è parziale, in quanto riguarda solo una delle previsioni dei contratti di mandato, ma si estende agli interi contratti ex art. 1419 comma 1 c.c., trattandosi di una previsione essenziale nell’economia dei negozi e del risultato perseguito con essi dalle parti, come si desume dalla considerazione che nei

contratti: a) è prevista una piena complementarità tra gestione del contenzioso stragiudiziale e gestione del contenzioso giudiziale da parte dei mandatari; b) la gestione del contenzioso giudiziale è disciplinata nel dettaglio, a conferma dell'importanza assunta per le parti; c) è attribuita evidente rilevanza alla gestione diretta e del tutto autonoma del contenzioso giudiziale da parte dei mandatari, con l'esclusione di qualsiasi interferenza della mandante.

Questa nullità, infine, si estende a tutti i contratti di cessione di credito stipulati in esecuzione dei contratti mandati, in considerazione del pacifico (in quanto riconosciuto da entrambe le parti) collegamento strutturale tra i contratti in esame.

Pertanto, la domanda principale dell'attrice va accolta sulla base del profilo di nullità rilevato d'ufficio.

Deve invece giudicarsi infondata e va rigettata la collegata domanda risarcitoria della parte, in quanto, a prescindere dalla configurabilità di una condotta illecita dei convenuti, non è stato dedotto alcun danno conseguente ad essa.

All'accertamento della nullità dei contratti consegue il rigetto anche delle domande riconvenzionali dei convenuti dirette ad ottenere la condanna all'esecuzione dei contratti stessi o al risarcimento dei danni sulla base del loro inadempimento.

Infine, anche la domanda riconvenzionale dei convenuti diretta ad ottenere il risultato economico derivante dall'esecuzione dei contratti sotto forma di arricchimento senza causa deve giudicarsi infondata, posto che non è stata dedotta nello specifico alcuna forma di arricchimento o impoverimento idonea a giustificare l'accoglimento della domanda, evidenziando che in questa prospettiva non può certo farsi riferimento al corrispettivo conseguibile in caso di piena esecuzione del rapporto di mandato, né alle somme anticipate direttamente all'attrice (con i negozi di cessione del credito) o versate a terzi per suo conto, posto che le stesse possono formare oggetto di

un'azione di ripetizione dell'indebito (nel caso di specie non esercitata).

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno quindi poste a carico dei convenuti nella misura liquidata in dispositivo.

Il chiamato in causa ha invero chiesto la condanna dei convenuti anche al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. (nella sua formulazione antecedente alla riforma operata con la legge n. 69/09, applicabile *ratione temporis*).

Al riguardo va premessa la configurabilità di una responsabilità processuale aggravata della parte che ha provveduto alla chiamata in causa, atteso che: a) la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa è stata giustificata con la valorizzazione del ruolo assunto dal chiamato al momento della sottoscrizione del primo contratto di mandato, a titolo di conferma della volontà contrattuale dell'attrice; b) quest'allegazione, tuttavia, non giustifica in alcuna misura l'affermazione della comunanza della lite al terzo (necessaria per riscontrare la sua legittimazione ad essere chiamato in causa); c) d'altra parte, il chiamante, A. R., non ha formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, limitandosi a richiamare le domande espressamente proposte solo nei confronti dell'attrice; d) l'assenza di qualsiasi ragione idonea a giustificare la chiamata in causa rende configurabile quanto meno una colpa grave della parte che l'ha richiesta (se non il dolo ricollegabile all'intento di escludere la testimonianza del chiamato); e) è quindi configurabile un'ipotesi di condotta processuale, palesemente contraria ai doveri di cui all'art. 88 c.p.c., integrante una fattispecie di "abuso del processo" e giustificativa dell'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte.

La domanda, tuttavia, non può essere accolta, in quanto la parte ha omesso qualsiasi allegazione idonea a consentire l'individuazione e la qualificazione dei danni fatti valere. Ed infatti, se può considerarsi ormai pacifica (v. Cass. n. 20995/11) la possibilità di

far valere, attraverso l'art. 96 c.p.c., danni patrimoniali e non patrimoniali (liquidabili equitativamente sulla base presunzioni incentrate su nozioni di comune esperienza, avuto riguardo allo scarto tra le spese determinate dal giudice secondo le tariffe e quanto dovuto dal cliente in base al rapporto di mandato professionale o alla lesione dell'equilibrio psico-fisico ricollegabile alla pendenza di un giudizio), deve ritenersi pur sempre necessaria l'allegazione ad opera della parte del danno specifico che intende far valere (con la conseguenza che, ove detta allegazione manchi del tutto, non può farsi ricorso alle prove presuntive o alla liquidazione equitativa).

P Q M

Il Tribunale definitivamente pronunciando:

1. dichiara la nullità dei mandati del 25.08.07 e del 02.02.08, nonché di tutti gli altri contratti di cessione di credito sottoscritti dalle medesime parti;
2. rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dall'attrice;
3. rigetta le domande proposte dai convenuti;
4. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal chiamato in causa;
5. condanna S. T. ed A. R. a rimborsare ad E. DB. C. le spese di lite che liquida in complessivi € 5000, di cui € 500 per spese ed € 1450 per diritti, oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa;

condanna A. R. a rimborsare ad E. DB. C. le spese relative alla chiamata in causa, che liquida in complessivi € 2600, di cui € 80 per spese ed € 800 per diritti, oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa.

Verona 28/6/12

Il Giudice

Dott. Pier Paolo Lanni

Depositata il giorno 11 luglio 2012

IL CASO.it